EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA MILIZIA LEGIONARIA FIUMANA AL SERVIZIO PRESTATO NEL REGIO ESERCITO, NELLA REGIA MARINA O NELLA REGIA AERONAUTICA

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non comportano la corresponsione di assegni arretrati.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Equiparazione del servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica
Estremi	Legge 1 novembre 1940, n. 1641
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/equiparazione-del-servizio-prestato-nella-milizia-legionaria-fiumana/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it